



06221-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

ROSA PEZZULLO

- Presidente -

Sent. n. 2094

ROSSELLA CATENA

- Consigliere relatore -

UP - 14/12/2020

MARIA TERESA BELMONTE

- Consigliere -

R.G.N. 6663/2020

MICHELE ROMANO

- Consigliere -

ALESSANDRINA TUDINO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis), nato a (omissis),

avverso la sentenza della Corte di Appello di Campobasso emessa in data 21/11/2019;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il difensore di fiducia, avv.to (omissis), che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, rilevando, altresì, l'intervenuta prescrizione del reato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Campobasso confermava la sentenza emessa in data 04/03/2019 dal Tribunale di Isernia in composizione

monocratica, con cui (omissis) era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 483 cod. pen., commesso in (omissis).

2. In data 02/01/2019 (omissis) ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to (omissis), deducendo due motivi, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:

2.1. violazione di legge in riferimento all'art. 483 cod. pen. ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., essendo evidente come sussista, nel caso in esame, il falso grossolano, in quanto l'operatore dell'Agenzia delle Entrate, sulla base di una semplice verifica, avrebbe potuto rendersi conto della non veridicità delle affermazioni dell'imputato, ciò tanto più in considerazione della qualifica di pubblico ufficiale del funzionario dell'Agenzia delle Entrate, che avrebbe dovuto verificare, quale compito istituzionale, le informazioni fornite dall'utente in sede di richiesta di codice fiscale;

2.2. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e); cod. proc. pen., in quanto la sentenza impugnata ha riconosciuto come l'imputato, nella specie, non fosse obbligato a dire il vero, non sussistendo, come richiesto dalla giurisprudenza della Cassazione, alcuna norma specifica che preveda, in un caso quale quello in esame, alcun obbligo per il privato di dire la verità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Va premesso che - come si evince dalla formulazione del capo di imputazione e dalla ricostruzione della vicenda operata dalla sentenza impugnata - il (omissis) aveva presentato alla competente Agenzia delle Entrate un modello di richiesta di attribuzione del codice fiscale, qualificandosi come presidente dell'associazione (omissis), avente come finalità l'organizzazione di eventi, allegando i propri documenti e l'atto costitutivo dell'associazione, atto falso in quanto in esso si dava atto della costituzione della predetta associazione tra soggetti inesistenti ((omissis) e (omissis)), con eccezione del solo imputato.

La condotta, quindi, ha per oggetto la richiesta del rilascio del codice fiscale relativo ad un'associazione inesistente, presentata da un soggetto che, simulando il suo ruolo di presidente della sedicente associazione, esibiva a tal fine un atto costitutivo ideologicamente falso.

Il codice fiscale, come noto, è un documento ufficiale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, la cui funzione è quella di identificare in modo univoco le persone fisiche ed altri soggetti, diversi dalle persone fisiche, nei loro rapporti con gli enti e le

amministrazioni pubbliche dello Stato italiano; il codice - generato alla nascita della persona fisica o all'atto della costituzione di associazioni ed enti - certifica la corrispondenza del titolare dello stesso con i dati ad esso associati e registrati nell'anagrafe tributaria. Nella pubblica amministrazione italiana il codice fiscale costituisce, quindi, la condivisa e più frequente chiave alfanumerica identificativa di accesso agli altri dati personali del cittadino, ivi compresi alcune tipologie di dati sensibili, quali i dati reddituali, catastali, fiscali-contributivi, ovvero i dati genetici, sanitari o biometrici.

Sulla scorta di tale funzione, la Corte territoriale ha affermato che l'atto, nel quale la dichiarazione del (omissis) era stata trasfusa e fatta propria dal pubblico ufficiale ricevente quale condizione per l'attribuzione del codice fiscale - ovvero che l'associazione \ (omissis) fosse un soggetto giuridico effettivamente esistente -, necessariamente presupponeva l'obbligo del privato richiedente di dire il vero quanto all'esistenza ed alla identità dell'associazione a cui attribuire il codice fiscale; ciò proprio in quanto detta dichiarazione era valevole ad integrare un atto destinato a dimostrare, nei rapporti con le PP.AA., la veridicità di ciò che vi è attestato in forma di logico e necessario presupposto.

L'assunto su cui si fonda il ricorso, come visto, concerne l'assenza di una norma di riferimento che costituisca la fonte dell'obbligo di dire il vero; in tal senso, quindi, viene richiamata dalla difesa la pronuncia delle Sezioni Unite n. 6 del 17/02/1999; Lucarotti, Rv. 212782.

Detta sentenza, tuttavia, nella motivazione, svolge un percorso logico-giuridico del tutto diverso dall'assunto del ricorrente.

Premesso che il quesito su cui la sentenza si focalizzava era proprio quello se per la configurazione del reato di cui all'art. 483 cod. pen. sia richiesta o meno una specifica previsione normativa che conferisca valore *de veritate* alla dichiarazione del privato, il massimo consenso nomofilattico di questa Corte osservava che oggetto della tutela penale è l'interesse di garantire la pubblica fede documentale in riferimento a quanto vi si assevera da parte del dichiarante mediante la documentazione fornita dal pubblico ufficiale, il che rende palese come il dichiarante abbia l'obbligo giuridico di dire la verità.

Nel caso contrario, in cui il privato non abbia tale dovere, le sue dichiarazioni non possono essere recepite con il crisma delle fede pubblica e l'atto non può considerarsi destinato a provare la verità dei fatti attestati dal dichiarante.

Quanto al dovere di dire la verità, la sentenza in esame afferma che esso deve essere stabilito, esplicitamente o implicitamente, da qualsiasi atto normativo avente valore di legge, sia in campo civile che amministrativo, penale, o nei rispettivi diritti processuali. Tuttavia, per configurare il reato di cui all'art. 483 cod. pen., occorre anche che l'atto sia destinato a provare la verità del fatto o dei fatti che il privato dichiara al pubblico ufficiale, il che significa che, nel caso

previsto dalla disposizione incriminatrice indicata, non si faccia tanto riferimento agli effetti dell'attestazione fatta dal privato, bensì unicamente all'atto - documento del pubblico ufficiale che quell'attestazione racchiude.

Ne discende che quando nessuna rilevanza risulti attribuita dall'ordinamento al documento formato dal pubblico ufficiale, saremo al di fuori della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 483 cod. pen., con la conseguenza che il soggetto privato sarà obbligato a dichiarare il vero ogni qual volta una norma giuridica ricollegli specifici effetti all'atto-documento nel quale la sua dichiarazione è stata dal pubblico ufficiale ricevente inserita.

Tale inquadramento risulta pacificamente condiviso dalla successiva giurisprudenza, sia delle stesse Sezioni Unite che delle Sezioni semplici (Sez. U, sentenza n. 28 del 15/12/1999, dep. 09/03/2000, Gabrielli, Rv. 215413; Sez. 5, sentenza n. 28210 del 12/06/2008, Covelli, Rv. 240451, che ha affermato la sussistenza del reato di cui all'art. 483 cod. pen., in caso di falsa dichiarazione in ordine ai beni da ricomprendere nell'asse ereditario, rilasciata dal privato al pubblico ufficiale che, nel caso di accettazione con beneficio di inventario, rediga il relativo verbale; Sez. 5, sentenza n. 21402 del 05/02/2008, Riccio, che ha escluso il reato di cui all'art. 483 cod. pen., nel caso di dichiarazioni rese dal privato e trasfuse in un verbale di polizia, che non è destinato ad attestare la verità dei fatti dichiarati; Sez. 6, sentenza n. 23587 del 28/02/2013, Ceciliani, Rv. 256259; Sez. 5, sentenza n. 17774 del 22/11/2016, dep. 07/04/2017, P.G. in proc. I., Rv. 269705, in tema di falsa attestazione sostitutiva di certificazione relativa allo status di disoccupato di alcuni componenti il proprio nucleo familiare, resa ai sensi dell'art. 46 del d.p.r. n. 445 del 2000 in tema di documentazione amministrativa; Sez. 5, sentenza n. 5365 del 15/01/2018, Guidi, Rv. 272110).

Non vi è alcun dubbio, quindi, che, nel caso di specie, la condotta sia del tutto coerente con i parametri esegetici individuati, considerata la funzione del codice fiscale, chiaramente rinvenibile dalle disposizioni normative di riferimento, quale atto destinato a dimostrare, nei rapporti con le PP.AA., la veridicità di ciò che vi è attestato.

Ciò che rileva, quindi, non è tanto la necessità di una norma che preveda espressamente l'obbligo del privato di affermare il vero al pubblico ufficiale, ma la funzione a cui l'atto è destinato; se l'atto redatto dal pubblico ufficiale è, pertanto, destinato a provare la verità del fatto, la dichiarazione resa al pubblico ufficiale da parte del privato dovrà essere conforme al vero, proprio in quanto essa è destinata ad essere recepita in un atto la cui funzione è in tal senso individuata dalla legge; in caso contrario - come ad esempio nel caso dei verbali di polizia giudiziaria in riferimento alle dichiarazioni ricevute dal privato -,

qualora l'atto non rivesta detta funzione, l'eventuale falsa dichiarazione del privato non sarà penalmente rilevante ai sensi dell'art. 483 cod. pen.

Né costituisce ostacolo a detta ricostruzione la sussistenza, nel nostro ordinamento, di specifiche previsioni normative che individuano un espresso obbligo del privato di dire la verità, come si verifica nel caso dell'art. 76 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. Detta disposizione, infatti, opera su di un piano del tutto diverso, ossia quello delle norme giuridiche che istituiscono l'efficacia probante della dichiarazione sostitutiva, equiparandola anche alla dichiarazione fatta a pubblico ufficiale ai fini e per gli effetti dell'applicazione delle sanzioni del codice penale; in tal senso, va ricordato che detta dichiarazione sostitutiva di certificazione, inizialmente regolata dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 - la quale richiedeva che la dichiarazione sostitutiva di certificazione fosse sottoscritta dall'interessato ed autenticata -, è stata poi disciplinata dalle leggi 15 maggio 1997, n. 127 e 16 giugno 1998, n. 191 - così dette Bassanini bis e Bassanini ter - che avevano eliminato la necessità di autenticazione della firma, sostituita dalla produzione, in una con la dichiarazione, della fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore; infine, la materia ha trovato sistemazione organica nel d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, che ha stabilito la non necessità di autentica di firma per le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ribadendo, ai fini penali, che "le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 ... sono considerate come fatte a pubblico ufficiale". (in tal senso, Sez. U, sentenza n. 35488 del 28/06/2007, Scelsi ed altro, Rv. 236868).

Nel caso di specie, inoltre, non appare in alcun modo possibile ritenere integrato il falso grossolano, posto che il ^(omissis) aveva esibito un falso atto costitutivo di un'associazione, contenente indicazioni relative a soggetti inesistenti ed aveva, altresì, presentato il proprio documento identificativo, evidentemente autentico. In tal senso deve ricordarsi che per i soggetti diversi dalle persone fisiche e non obbligati alla dichiarazione di inizio attività ai fini IVA, come nel caso di associazioni, l'unico documento richiesto per il rilascio del codice fiscale è l'atto costitutivo. Sicché non si comprende in base a quale elemento il funzionario dell'Agenzia delle Entrate avrebbe potuto rendersi conto della suddetta falsificazione, non essendo richiesto dalla normativa alcun accertamento ulteriore rispetto alla presentazione della documentazione indicata, ai fini del rilascio del codice fiscale.

La deduzione circa la sussistenza di un falso "grossolano", risulta, pertanto, del tutto genericamente svolta.

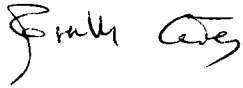
Dal rigetto del ricorso discende, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14/12/2020

Il Consigliere estensore

Rossella Catena



Il Presidente

Rosa Pezzullo

